

N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CAROLIS e DUVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996

Norme che regolano l'attività professionale dell'odontotecnico
e conseguimento del titolo di odontotecnico

ONOREVOLI SENATORI. - La modificazione dell'attuale ordinamento, risalente al 1928, che interessa la categoria odontotecnica è questione riconosciuta da tutte le forze politiche come primaria per l'ulteriore raggiungimento di qualità professionale a beneficio dell'utenza e per lo sviluppo delle aziende del settore nella prospettiva dell'unificazione economica e normativa europea.

Sulla base di queste premesse vengono individuati perciò i capisaldi sui quali deve essere costruita una futura regolamentazione di legge, che costituisca il contributo aperto alla riflessione degli organi legislativi al fine di aprire la strada alla soluzione del problema sopra menzionato.

Il quadro di riferimento vede una costante e forte presenza dell'odontotecnico, di fatto questa consuetudine è dettata dalla necessità riconosciuta di una compartecipazione nella progettazione tecnica che supera il concetto di ausiliarietà concretizzandosi in complementarietà in relazione al ristabilimento attraverso la protesi delle funzioni dell'apparato interessato e del raggiungimento degli obiettivi preventivi con idonei strumenti ortodontici.

Una presenza ed un contributo professionale a seguito delle scelte terapeutiche, dopo l'anamnesi e diagnosi compiuta dal professionista abilitato, a norma di legge, all'esercizio dell'odontoiatria, alla sua presenza e sotto la sua responsabilità al fine di raggiungere il miglior risultato conseguibile.

Appare ovvio che il superamento dell'anacronistica normativa legislativa deve confrontarsi su un'ipotesi di soluzione che tenga conto dell'attualità del ruolo dell'odontotecnico che preveda una nuova normativa nel riconoscimento giuridico-legislativo con una misura adeguata.

D'altro canto affermandosi l'attività dell'odontotecnico altamente qualificato sia sotto l'aspetto delle conoscenze scientifiche

che, tecnologiche e tecnicopratiche date dall'approfondimento che hanno consentito, dopo la base della preparazione scolastica, il raggiungimento degli alti livelli di qualità dell'odontotecnica italiana, pone in tutta la sua evidenza la disarmonia derivante dalle esigenze dell'utenza stessa.

Fermo restando l'esclusività della costruzione delle protesi ed ortesi, si richiama l'attenzione sulla definizione di un profilo professionale che riconosca senza contraddizione:

a) competenze nell'ambito della progettazione tecnica della protesi od ortesi da realizzare;

b) competenze di complemento nelle fasi di ottimizzazioni e prove tecniche delle protesi ed ortesi a contatto diretto del portatore delle stesse nell'ambito del ristabilimento delle funzioni interessate.

Inoltre, in relazione alla direttiva comunitaria 93/42/CEE recepita dalla legislazione italiana sulla responsabilità civile del produttore concernente i dispositivi medici, non potrà che affermarsi un riconoscimento di competenza anche di carattere merceologico, in quanto l'odontotecnico (impresa-laboratorio) è divenuto soggetto responsabile in qualità di produttore-fornitore.

Tali considerazioni non possono che portare all'indicazione di un itinerario scolastico che superi l'attuale ordinamento (cinque anni di scuola professionale) che affronti adeguatamente la preparazione sia in termini culturali che professionali per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale dell'odontotecnico.

Più corrispondente e valido risulterebbe un *curriculum* scolastico che veda, dopo il biennio propedeutico conseguente all'innalzamento della scuola d'obbligo, un triennio per la formazione e la qualificazione in odontotecnica ed un successivo biennio

post-scuola secondaria superiore per l'abilitazione all'attività professionale odontotecnica.

Si ritiene opportuno collegare la programmazione dell'accesso alla formazione odontotecnica al numero chiuso per la formazione odontoiatrica.

L'attività professionale dell'odontotecnico esprime l'esigenza che interventi precisi sia-

no posti in essere a salvaguardia dell'utenza e dell'attività stessa attraverso la costituzione di un Collegio nazionale con articolazioni territoriali che potrà consentire l'autogoverno della categoria, che regolamenti la certificazione ed il controllo dei requisiti di qualità in base ad uno *standard* definito sulla base di norme precise e che regoli la disciplina dell'attività.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Profilo professionale)

1. L'odontotecnico può esercitare la sua attività in forma autonoma, o all'interno di una struttura sanitaria pubblica, o di una struttura privata autorizzata.

2. L'odontotecnico è abilitato allo svolgimento delle seguenti attività:

a) concertazione sulla progettazione tecnica delle protesi odontoiatriche e degli apparecchi ortodontici, su prescrizione del professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria;

b) realizzazione, all'interno della propria struttura imprenditoriale, di manufatti protesici e ortodontici;

c) produzione protesica ed ortesica, progettazione tecnica accessoria alla costruzione dei beni e alla prestazione dei relativi servizi;

d) effettuazione di interventi incruenti di carattere tecnico a diretto contatto del portatore della protesi od ortesi, allo scopo di acquisire e rilevare elementi utili alla realizzazione del manufatto protesico, in relazione alle caratteristiche individuali del soggetto fruitore;

e) attività didattica e di consulenza professionale, nonchè espressione di pareri tecnici, su richiesta del perito medico legale, in ordine a manufatti protesici ed ortodontici.

3. L'attività di cui al comma 2, lettera *d)*, si svolge, nel contesto dell'attività legata alla realizzazione del manufatto protesico, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, su richiesta, alla presenza e sotto la direzione e responsabilità del professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria.

Art. 2.

(Collegio nazionale.
Codice di autogoverno)

1. Per il governo e la disciplina dell'attività professionale di cui alla presente legge è costituito il Collegio nazionale degli odontotecnici. Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia disciplina con proprio decreto le competenze deontologiche e disciplinari del collegio.

2. L'odontotecnico responsabile della struttura imprenditoriale deve rilasciare un certificato di qualità e garanzia per ogni protesi od ortesi prodotta destinato al portatore della stessa. La garanzia si intende riferita al rispetto delle documentate prescrizioni del medico odontoiatra o dell'odontoiatra, all'utilizzazione dei materiali idonei alla corretta costruzione dei manufatti protesici sulla base delle norme italiane e comunitarie.

3. L'odontotecnico, in quanto imprenditore, deve essere iscritto nell'apposito albo delle imprese artigiane e nel registro delle ditte presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 3.

(Iter formativo)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto il corso biennale post-secondaria superiore in odontotecnica e provvede all'individuazione del relativo *curriculum* formativo ed alla regolamentazione dell'esame finale di certificazione con valore abilitativo.

2. L'accesso ai corsi di cui al comma 1 è subordinato al possesso del titolo abilitativo ad indirizzo odontotecnico e maturità professionale conseguito ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno

1992, «Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonchè per la durata e la conclusione dei corsi stessi».

Art. 4.

*(Disposizioni finali.
Norme transitorie)*

1. Al Collegio nazionale degli odontotecnici possono chiedere l'iscrizione coloro che sono in possesso di abilitazione ai sensi degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. Possono inoltre chiedere l'iscrizione i soggetti in possesso di diploma di odontotecnico i quali siano stati per almeno dieci anni alle dipendenze di un'impresa odontotecnica o siano titolari d'impresa da meno di cinque anni, mantenendo inalterata la natura giuridica dell'attività imprenditoriale considerata. Tali soggetti ai fini dell'iscrizione al Collegio, dovranno sostenere un apposito esame abilitante.

3. Il Ministro della sanità ed il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative degli odontoiatri e degli odontotecnici, fissa la data ultima entro la quale è possibile chiedere l'iscrizione all'esame abilitante ed al Collegio nazionale ai sensi del comma 2.

